

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza

sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19)

del 20 marzo 2020

Il Consiglio federale,

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹, *ordina:*

Art. 1 Sospensione dei termini

- ¹ Se il diritto procedurale federale o cantonale applicabile prevede la sospensione dei termini stabiliti dalla legge, da un'autorità o da un giudice durante i giorni che precedono e seguono la Pasqua, la sospensione inizia dall'entrata in vigore della presente ordinanza e dura fino al 19 aprile 2020 incluso.
- ² Gli effetti della sospensione sono disciplinati dal diritto procedurale applicabile.
- ³ La sospensione vale anche per i termini stabiliti da un'autorità o da un giudice con una data di scadenza determinata tra l'entrata in vigore della presente ordinanza e il 19 aprile 2020.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 alle ore 00.00 e vale fino al 19 aprile 2020.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga

2020-.....

Ordinanza RU 2020

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr